



## Studio Associato di Consulenza Aziendale

### Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto  
Dott.ssa Monica Lacedelli  
Via degli Agricoltori n. 11  
32100 Belluno  
tel: 0437/932080  
fax: 0437/932095  
www.scacommercialisti.it  
E-mail: [info@scacommercialisti.it](mailto:info@scacommercialisti.it)

Belluno, 09 luglio 2013

Spettabili  
Clienti dello  
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Circolare n. 22/2013

### **Oggetto: slitta al prossimo 1° ottobre 2013 l'aumento dell'IVA.**

Gentile cliente, il consiglio dei Ministri ha approvato la norma che rinvia al prossimo 1° ottobre 2013 il termine a decorrere dal quale troverà applicazione l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria, originariamente previsto per il 1 luglio 2013.

L'art. 10, comma 1, della bozza di decreto-legge in materia di promozione dell'occupazione e di imposta sul valore aggiunto (c.d. "pacchetto Giovannini") varato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 ha ufficializzato il rinvio di tre mesi del termine previsto dal D.L. n. 98/2011 per l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria.

La nuova data fissata per l'aumento in parola sarà quindi il 1° ottobre 2013, in luogo della data del 1° luglio 2013 decisa dalla Legge di stabilità 2013. Nella medesima legge veniva precisato, anche, che l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria si sarebbe potuto evitare se, entro il prossimo 30 giugno 2013, fossero *"entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale"*, ovvero sarà operativa l'eliminazione o la riduzione dei *"regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013"*.

### **Il reperimento delle risorse per il rinvio: introduzione imposta sulle sigarette elettroniche**

Per reperire le risorse necessarie per il differimento in esame, il governo ha introdotto un'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e sugli altri dispositivi succedanei dei prodotti da fumo. Questo è, infatti, quanto si desume dalla lettura del provvedimento in commento *"i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico"*.

### **Incremento delle misure degli acconti a decorrere dal periodo d'imposta 2013**

L'introduzione della tassa di consumo sulle sigarette elettroniche non rappresenta, però, l'unico elemento di rilievo sul piano fiscale, contenuto nel decreto: è prevista, infatti, una sostanziale revisione in aumento delle percentuali di calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Tipologie di contribuente	Misure acconti vigenti	Nuove misure acconti	Note
<b>Soggetti IRPEF</b>	99% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente	100% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente	L'intervento ha carattere strutturale ed è destinato a esplicitare i propri effetti per il calcolo degli acconti dovuti "a partire" dal periodo d'imposta corrente.
<b>Soggetti IRES</b>	100% della base di calcolo per gli acconti IRES.	101% della base di calcolo per gli acconti IRES.	L'intervento è destinato a esplicitare i propri effetti per il calcolo degli acconti dovuti limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013
<b>Aziende e Istituti di credito</b>	100% sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale	110% sulle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale	L'intervento è destinato a esplicitare i propri effetti per il calcolo degli acconti dovuti limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e periodo d'imposta 2014

Le novità in questione appaiono destinate ad esplicitare effetti anche ai fini della determinazione degli acconti IRAP, in virtù del disposto di cui all'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale i relativi acconti sono corrisposti secondo le modalità previste per le imposte sui redditi.

Il decreto precisa, inoltre, che **le nuove disposizioni produrranno effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di novembre 2013**. I contribuenti saranno, pertanto, chiamati ad effettuare un versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto (calcolato sulla nuova misura) e l'importo versato alla prima scadenza. Per i contribuenti persone fisiche che si avvalgono dell'assistenza fiscale, saranno i sostituti d'imposta a trattenere la seconda o unica rata tenendo conto delle suddette disposizioni.

Ad ogni modo, così come trapela dalle principali Agenzie di stampa, l'ultima parola circa la possibilità di un ulteriore differimento dell'aumento dell'IVA, ovvero di una sua definitiva sospensione, spetterà al parlamento nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di Stabilità per il 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Suo interesse.  
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

